



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 166 LEGISLATURA N. IX

DE/PR/AFP Oggetto: Reg. CE 73/09 - D.M. n. 27417 del 22/12/2011:
 0 NC applicazione del regime di condizionalità della
 Prot. Segr. Politica Agricola Comune - PAC nella Regione Marche
 395 per l'annualità 2012. Addendum alla DGR n. 232 del
 27/02/2012

Martedì 12 marzo 2013, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in Via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|---------------------|------------|
| - GIAN MARIO SPACCA | Presidente |
| - ANTONIO CANZIAN | Assessore |
| - SANDRO DONATI | Assessore |
| - PAOLO EUSEBI | Assessore |
| - SARA GIANNINI | Assessore |
| - MARCO LUCHETTI | Assessore |
| - PIETRO MARCOLINI | Assessore |
| - LUIGI VIVENTI | Assessore |

Sono assenti:

- | | |
|----------------------|----------------|
| - ALMERINO MEZZOLANI | Vicepresidente |
| - LUCA MARCONI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca. Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni. Riferisce in qualità di relatore il Presidente, Gian Mario Spacca. La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il _____
 prot. n. _____

L'INCARICATO



OGGETTO: Reg. CE 73/09 - D.M. n. 27417 del 22/12/2011: applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune - PAC nella Regione Marche per l'annualità 2012. Addendum alla DGR n. 232 del 27/02/2012 .

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla Posizione di funzione Struttura Decentrata di Ancona e Irrigazione istituita presso il Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
con votazione, resa in forma palese, riportata a pag. 1;

DELIBERA

- di rettificare la D.G.R. n. 232 del 27/02/2012 al fine di meglio esplicitare la particolare realtà zootecnica della Regione Marche per agevolare ad AGEA la verifica degli impegni di condizionalità per l'atto A4 – Direttiva nitrati - per l'annualità 2012 e approvare un *addendum*, così come riportato nell'allegato 1 al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale ;
 - di precisare che i chiarimenti forniti dalla Regione Marche per la definizione di piccoli allevamenti, di alcune tipologie di allevamento presenti a livello regionale, di alcuni specifici impegni legati allo stoccaggio degli effluenti dei piccoli allevamenti nonché alla corretta gestione degli allevamenti con lettieri permanenti, debbono anche intendersi come delle specifiche tecniche riferite, se del caso, ai "requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti" (RMFER) .
- di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed all'AGEA, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott.ssa Elisa MORONI)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Gian Mario SPACCA)

Y

Rg



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Reg. (CE) n. 1782/03 del Consiglio e successive modificazioni;
- Reg. (CE) n. 796/2004 della Commissione e successive modificazioni;
- D.M. n. 27417 del 22 dicembre 2011, concernente “Modifica al decreto n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante <<Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale>>, come modificato dal decreto ministeriale n. 10346 del 13 maggio 2011”.
- D.G.R. n. 1254 del 26/09/2011 (condizionalità 2011);
- D.G.R. n. 232 del 27/02/2012 (condizionalità 2012);
- Circolare AGEA prot. n. ACIU.2012.214 del 15/05/2012 concernente “Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità”;
- Circolare AGEA – Ufficio Monocratico n. 30 del 23/7/2012 (prot. n. UMU.2012) concernente “Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità . Anno 2012”.

MOTIVAZIONI ED ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Il regime di condizionalità che viene instaurato a livello regionale, in attuazione della riforma della Politica Agricola Comune (PAC) prevista dal Reg. CE n. 1782/03, subordina il pagamento integrale degli aiuti diretti al rispetto di taluni Criteri di Gestione Obbligatorie (CGO) ed al rispetto delle norme relative alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA).

Gli agricoltori presentano domanda di aiuto della PAC tramite i loro Centri di assistenza Agricola (CAA); i controlli ed i pagamenti vengono effettuati da AGEA-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura di Roma. I controlli vengono eseguiti dalla stessa AGEA sulla base di disposizioni impartite con proprie circolari emanate in osservanza delle disposizioni comunitarie e tenuto conto delle disposizioni nazionali e regionali.

Le Organizzazioni professionali, in particolare CIA Marche, COLDIRETTI MARCHE e COPAGRI REGIONALE MARCHE, hanno rappresentato a febbraio 2012 delle criticità scaturite dai controlli di AGEA su condizionalità 2011 con particolare riferimento ai controlli nella parte interna della Provincia di Ancona. Dette criticità sono sostanzialmente riepilogabili in cinque punti:

- 1) Atto A4: Allevamento tradizionale di suini di tipo familiare con sistema di pulizia della porcilaia non ricompreso in circolare AGEA e normativa di riferimento nonché sistema informativo dei controllori AGEA;
- 2) Atto A4: Software CAI dei controlli AGEA segnala in automatico insufficienza dei pozzetti di raccolta liquami per allevamenti bovini ed ovini la cui reale tradizionale conduzione non provoca sversamenti;
- 3) Standard 4.6 : Software CAI controlli determina anomalie su reale rapporto UBA/Ha aziendale;

RG



- 4) Standard 1.1 : richieste scoline su erba medica non al primo anno ;
- 5) Standard 1.1: contestata assenza scoline perché non visibili da foto aeree; in realtà scoline presenti o sostituite da drenaggio sotterraneo.

Mentre le criticità di cui ai punti 3), 4) e 5) sono state trattate direttamente da AGEA, per le criticità dei punti 1) e 2) , entrambe relative ai controlli relativi all'atto A4 - Direttiva 91/676/CEE – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, è stato effettuato un approfondimento sui controlli effettuati e sulla normativa di riferimento in esito al quale è seguito il seguente iter :

- 18/4/2012 incontro bilaterale Regione Marche / AGEA in Ancona per PSR Marche / condizionalità dove le Organizzazioni Professionali e Centri di Assistenza Agricola hanno rappresentato i problemi rilevati sui controlli per l'Atto A4 condizionalità 2011 evidenziando inoltre che il sistema di controllo di AGEA non tiene conto del punto 4.3 del Programma d'azione delle Regione Marche , di cui alla DGR 1448/07, che prevede l'estensione in ZVN di tutta la superficie aziendale solo se almeno il 10% dei terreni aziendali sono ricompresi in ZVN.
- 31/5/2012 : Riunione tecnica a Roma c/o AGEA al termine della quale si concorda una lettera della Regione Marche per chiarimenti sull'Atto A4 da inviare a MIPAAF ed AGEA .
- Regione Marche invia a MIPAAF ed AGEA la nota n. 430558 del 21/6/2012 avente per oggetto "chiarimenti per atto l'Atto A4 e per il Requisito minimo relativo all'uso dei fertilizzanti - Condizionalità 2012 REGIONE MARCHE" con i seguenti chiarimenti:

1. Definizione di Piccoli allevamenti

La DGR 1448/2007, programma d'azione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricole della Regione Marche, al punto 3.2 prevede quanto segue:

"Per gli stoccaggi degli allevamenti con produzione inferiore a 340 kg/anno di azoto al campo, che ai fini della presente norma non sono classificabili neanche come aziende zootecniche, non si applicano le disposizioni previste dal presente atto, fermo restando le norme di eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente per la salvaguardia della salute pubblica, della sicurezza alimentare degli alimenti, dell'igiene e benessere degli animali ed in materia ambientale".

al punto 6.1 prevede quanto segue:

"Ai fini del presente atto si intendono per aziende non zootecniche quelle dedite ad attività agricole diverse dall'allevamento o i cui capi allevati producano complessivamente meno di 340 kg di azoto per anno, calcolato sulla base della Tabella 2 della Parte I del presente Allegato".

Pertanto, si definiscono **Piccoli allevamenti** gli allevamenti che producono complessivamente una quantità di azoto al campo inferiore a 340 kg/anno.

Per il calcolo della produzione di azoto al campo per tipologia di animale e per anno si fa riferimento alla tab. 2 e 2a dell'allegato 1 della citata DGR 1448/2007.

Gli impegni minimi di stoccaggio applicabili ai Piccoli allevamenti, in relazione alle "prescrizioni per la salvaguardia della salute pubblica, sicurezza alimentare, igiene,

Rg



benessere animale e in materia ambientale”, richiamate dal punto 3.2 della DGR 1448/2007, si concretizzano nella disponibilità e tenuta in esercizio di una concimaia, per effluenti palabili, atta ad evitare dispersione di liquidi ed avente platea impermeabile (punto 3.2 DGR 1448/2007... *sono considerate superfici impermeabilizzanti anche concimaie su terra naturale ricca di argilla*).

2. Definizione di Piccolo allevamento di suini in porcilaie di tipo tradizionale

Si tratta di un Piccolo allevamento di suini condotto su strutture con pavimento pieno che non prevede il lavaggio con acqua ad alta pressione e neanche il pavimento fessurato, tipologie previste dalla tab. 1 dell'all. 1 della DGR 1448/2007.

Questo tipo di allevamento richiede l'allontanamento manuale giornaliero delle deiezioni prodotte. Le deiezioni solide, prevalenti rispetto a quelle liquide, vengono trasportate in una concimaia a platea impermeabilizzata del tipo descritto al punto precedente.

La frazione liquida dell'effluente prodotto, costituita da *colaticcio ed orina*, viene raccolta in un pozzetto situato nelle immediate vicinanze della porcilaia stessa attraverso un'apertura, con o senza griglia, sul pavimento pieno della parte esterna della porcilaia.

Detto pozzetto di raccolta liquami, dimensionato in ragione di 0,3 m³/capo per scrofe con suinetti fino a 30 kg di peso vivo e di 0,2 m³/capo per suini in accrescimento/ingrasso, viene svuotato all'occorrenza o per la diretta utilizzazione agronomica in campo dei liquami (nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 2.2 - Divieto di utilizzazione dei liquami di cui all'allegato 1 della DGR 1448/2007), oppure per irrorare il cumulo di letame in concimaia, realizzato a strati, che viene mantenuto umido con gli stessi liquami di stalla.

Il pozzetto deve intendersi correttamente dimensionato anche nel caso in cui risulti direttamente collegato con una tubazione alla concimaia.

3. Gestione delle stabulazioni con lettiera e con lettieri permanenti

Le lettieri, di cui alla tab. 1 dell'all.1 della DGR 1448/2007 sez. BOVINI DA CARNE, RIMONTA E BUFALINI DA CARNE e sez. OVINI e CAPRINI con stabulazione in recinti individuali e collettivi, con particolare riferimento all'allevamento dei bovini da carne e degli ovini, debbono intendersi costituite dall'intimo mescolamento delle deiezioni solide e liquide dei bovini/ovini e della paglia (o altro tipo di materiale per lettiera) che viene aggiunta e stratificata periodicamente sulla pavimentazione piena ed hanno la consistenza di materiale palabile.

Tale materiale palabile viene tutto rimosso periodicamente con mezzi meccanici o giornalmente con nastri trasportatori/raschiatori solo dalla superficie del nastro trasportatore stesso. La frazione liquida non viene separata e stoccata a parte in pozzetti di raccolta ma viene assorbita ed integrata all'interno della lettiera.

Completato il periodo di permanenza (vedi punto 3.2 della DGR 1448/2007) anche la lettiera permanente viene rimossa e accumulata in una concimaia impermeabilizzata che può essere di due tipi:

28



- **Concimaia a platea impermeabilizzata con cordoli perimetrali:** costituita da una platea impermeabilizzata, limitata da muretti di cinta. Al materiale di sgrondo (*colaticcio*) che fuoriesce dal cumulo nel corso dei processi di fermentazione, anche in condizione di pioggia, deve essere impedito di defluire al di fuori dell'area della concimaia (ed esempio attraverso cordoli perimetrali, argini in terra, ecc.). Detto colaticcio può anche essere convogliato e raccolto in un apposito "pozzetto" per poi essere trasportato per la sua diretta utilizzazione agronomica in campo (nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 2.2 – Divieto di utilizzazione dei liquami di cui all'allegato 1 della DGR 1448/2007) oppure rilanciato mediante pompaggio sul cumulo che deve essere mantenuto umido per agevolare la necessaria maturazione del letame.
- **Concimaia a fossa su terra naturale:** costituita da una vasca interrata, con pareti e platea impermeabili, generalmente priva di pozzetto per il colaticcio. Il cumulo di letame realizzato sempre per strati sovrapposti e mantenuto umido dalla risalita capillare dello sgrondo defluito alla base e da periodiche irrorazioni con liquami di stalla, ove disponibili. La gestione dello sgrondo in questo tipo di concimaia si annulla, in quanto, il "colaticcio" in parte viene incorporato nel letame maturo ed in parte viene dissipato per evaporazione nel corso del processo di fermentazione.

In entrambi i casi occorre che sia garantita la tenuta dei liquidi e dei materiali contenuti; in particolare che il colaticcio, anche in condizione di pioggia, non possa defluire al di fuori dell'area della concimaia.

Nel caso degli **ovini** la lettiera permanente viene generalmente appoggiata in accumuli temporanei in testa agli appezzamenti di terreno agricolo per poi procedere allo spandimento agronomico compatibilmente alle esigenze colturali ed alle tecniche di coltivazione adottate.

La concimaia quindi può essere omessa in caso di stalle a stabulazione libera con lettiera permanente, dove la maturazione dello stallatico avviene direttamente nella zona di riposo della stalla.

Per quanto sopra, ai fini del calcolo del dimensionamento dei volumi di stoccaggio del materiale palabile che origina dalla lettiera permanente, si precisa che nella tabella 1 – Quantità di effluente prodotto in relazione alla tipologia di allevamento, pesi medi, produzioni unitarie – dell'all.1 della DGR 1448/2007 sez. BOVINI DA CARNE, RIMONTA E BUFALINI DA CARNE e sez. OVINI e CAPRINI, **si deve fare riferimento al solo valore della colonna letame o materiale palabile, espresso in m3/t di peso vivo.**

L'indicazione dei quantitativi di liquame si è resa necessaria unicamente per calcolare i valori della successiva "Tabella 2 – Azoto prodotto da animali di interesse zootecnico: valori al campo per anno al netto delle perdite per emissioni di ammoniaca; ripartizione dell'azoto tra liquame e letame".

Rg



N.B.: La concimaia può essere omessa in caso di stalle a stabulazione libera con lettiera permanente, dove la maturazione dello stallatico avviene, per il periodo minimo previsto, direttamente nella zona di riposo della stalla.

- Il MIPAAF (ex DG COSVIR) invia ad AGEA e Regioni la nota n. 17753 del 10/8/2012 che ritiene meritevole di attenzione al nota della Regione Marche del 21/6/2012;
- Il 2/10/2012 riunione c/o MIPAAF con AGEA e tutte le Regioni italiane per discutere sulla lettera di chiarimenti Atto A4 della Regione Marche;
- Il MIPAAF (DISR III) invia ad AGEA Coordinamento ed a AGEA OP la nota n. 1835 del 24/10/2012 avente per oggetto: "Nota Regione Marche n. 430558 del 21 giugno 2012 – richiesta chiarimenti" dove si prende atto dei chiarimenti sull'Atto A4 forniti Regione Marche, si considera la necessità di dettare linee guida per tutte le Regioni con la regola generale che gli adattamenti richiesti devono trovare esplicazione nelle rispettive delibere regionali e successive modifiche ed integrazioni;
- Il MIPAAF (DISR III) con nota n. 3303 del 15/11/2012 fornisce integrazioni e chiarimenti alla sua precedente nota n. 1835 del 24/10/2012 ;
- Regione Marche invia nota n. 758369 del 7/11/2012 ad AGEA e MIPAAF per ricordare ad AGEA che i chiarimenti forniti dal MIPAAF sull'Atto A4 della Regione Marche devono, come concordato, produrre effetti sui controlli nel frattempo effettuati medio tempore per la condizionalità 2012 .
- Il 19/02/2013 nel corso di una riunione bilaterale AGEA-Regione Marche presso la sede di AGEA a Roma, su indicazioni di AGEA si ritiene opportuno rettificare la D.G.R. n. 232 del 27/02/2012 e la D.G.R. n. 1254 del 26/09/2011 al fine di meglio esplicitare la particolare realtà zootecnica della Regione Marche per agevolare ad AGEA la verifica degli impegni di condizionalità per l'atto A4 – Direttiva nitrati - per l'annualità 2012 e annualità 2011 e approvare un *addendum*, così come riportato nell'allegato 1 al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale ;
- Il 22/02/2013 è stata predisposta una bozza di deliberazione sulla base delle decisioni assunte nel corso della riunione del 19/2/2013 con AGEA, ed è stata inviata in visione al MIPAAF e ad AGEA;
- Le Organizzazioni Professionali Agricole (OO.PP.) sono state informate con nota email del 26/02/2013 e verbalmente nel corso di una riunione tenutasi il 28/3/2012 alle ore 15:00 presso la sala Raffaello della Regione Marche ; le stesse OO.PP. hanno condiviso l'operato ed i documenti della Regione Marche;
- Il 28/2/2013 il MIPAAF – DISR III – ha comunicato che "*Le situazioni di deroga prospettate nell'addendum possono supportare solo le fattispecie rilevate nel 2012. Questo perché con le comunicazioni inviate da questa amministrazione (note MIPAAF DISR III n. 17753 del 10/08/2012, n. 1835 del 24/10/2012 e n. 3303 del 15/11/2012) sono stati forniti i necessari elementi*

RF



relativamente all'anno 2012. Si richiede, pertanto, di escludere ogni riferimento al 2011. Inoltre, l'addendum conferisce la richiesta cornice normativa, riepilogativa degli aspetti già chiariti nelle suddette note."

- il 6/3/2013 AGEA ha inviato a mezzo email una richiesta di modifica ed integrazione ad alcune parti dell'addendum al fine di addivenire ad un testo definitivo e condiviso, giustificando questo ulteriore passaggio come necessario per non incorrere in future incomprensioni. E' stato fatto inoltre presente che le specificità evidenziate dalla Regione Marche nell'addendum si riferiscono al solo Atto A4, e che, per completezza andrebbero riferiti anche ai requisiti minimi per i fertilizzanti (RMFER) .

Sulla base delle superiori indicazioni del MIPAAF si è quindi deciso di predisporre il presente atto facendo riferimento solamente all'anno 2012, escludendo ogni riferimento al 2011 nonché di recepire integralmente tutte le richieste di modifica ed integrazione all'addendum così come richiesto da AGEA in data 6/3/2013 .

Tutto ciò premesso è stato quindi predisposto l'allegato "A" che costituisce parte integrale del presente atto che definisce i criteri applicativi del regime della condizionalità nella Regione Marche per il 2012.

PROPOSTA

In considerazione di quanto sopra esposto si propone alla Giunta Regionale l'adozione di una deliberazione avente per oggetto: " Reg. CE 73/09 - D.M. n. 27417 del 22/12/2011: applicazione del regime di condizionalità della Politica Agricola Comune - PAC nella Regione Marche per l'annualità 2012 . Addendum alla DGR 232 del 27/02/2012".

Il Responsabile del Procedimento

(Roberto Gatto)

Posizione di Funzione Struttura Decentrata di Ancona e Irrigazione

VISTO
Il dirigente responsabile
(Dot. Roberto Luciani)



**PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO AGRICOLTURA FORESTAZIONE E PESCA**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione.

Il Dirigente del Servizio
avv. Cristina Martellini

La presente deliberazione si compone di n. 28 pagine, di cui n. 20 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario della Giunta Regionale
(Dr.ssa Elisa Moroni)

“All. 1” alla DGR n. del /03/2013 (BURM n. del)



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE

SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTAZIONE E PESCA
P.F. Struttura Decentrata Agricoltura e Irrigazione
Via Tiziano, 44 - 60125 ANCONA

ADDENDUM alla DGR n. 232 del 27/02/2012

CONDIZIONALITA' 2012 REGIONE MARCHE

ALLEGATO ALLA DELIBERA
N° 320 DEL 12 MAR 2013

Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Articoli 4 e 5.

Recepimento)

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.**
 - **Art.74, lettera pp), definizione di “Zone vulnerabili”:**
 - “zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi”;
 - **Art. 92, designazione di “Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”:**
 - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.

- **D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);**

- **Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (G.U. n. 109 del 12 maggio 2006, S.O. n. 120).**

- **Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011, che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.**

Recepimento regionale

- D.D. n. 10/TAM del 10/09/2003, con il quale, in recepimento del D.lgs n.152/99 è stata effettuata la delimitazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati;

- D.G.R. n. 1448 del 3/12/2007 pubblicata sul BUR n. 109 del 14/12/2007, concernente: “ Approvazione “Programma d'azione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola della Regione Marche (ZVN) e prime disposizioni di attuazione del D. Lgs 152/06 e del Titolo V del D.M. 7 aprile 2006 per le ZVN” ” con particolare riferimento alle seguenti disposizioni e chiarimenti.

Descrizione degli impegni

A norma dell'articolo 5, comma 2, del decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali, sulla base delle norme di recepimento della direttiva 91/676/CEE, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola sono quelli stabiliti dalla D.G.R. n. 1448 del 3/12/2007 pubblicata sul BUR n. 109 del 14/12/2007, con cui è stato approvato il relativo “Programma d'azione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola della Regione Marche (ZVN) e prime disposizioni di attuazione del D. Lgs 152/06 e del Titolo V del D.M. 7 aprile 2006 per le ZVN “ nonché quelli stabiliti dal Titolo V° del DM 7 aprile 2006 ove il provvedimento regionale differisce, nonché:

- obbligo di tenuta e compilazione del registro trattamenti e fertilizzazioni di cui all'allegato “B” con particolare riferimento alla concimazione azotata che non deve superare nelle ZVN i 170 Kg di azoto/ha come media aziendale .

In ottemperanza a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dal Programma d'Azione della Regione Marche, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti relativi all'utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

In particolare la DGR 1448/2007, programma d'azione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricole della Regione Marche, prevede quanto segue:

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 Le disposizioni del presente atto e Programma di Azione si applicano alle zone rientranti nella prima individuazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e nelle revisioni delle stesse zone, designate dalla Regione Marche.

1.2 Per le aziende ricadenti anche in parte in zone vulnerabili da nitrati le disposizioni del presente atto e Programma di Azione si applicano alla superficie aziendale ricadente in zona vulnerabile.

Si precisa inoltre che sia il Codice di Buona Pratica Agricola (CBPA) che le norme di condizionalità annualmente in vigore si applicano su tutto il territorio regionale, Zone Vulnerabili da Nitrati comprese.

2. DIVIETI

2.1. Divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al Decreto Legislativo n. 217 del 29 aprile 2006

L'utilizzo agronomico dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 è vietata:

- a) nelle aree di cava, salvo che ai fini del ripristino della copertura vegetale e per il successivo mantenimento della stessa, nel rispetto della buona pratica agricola;
- b) sui terreni gelati, innevati, saturi d'acqua, con falda acquifera affiorante o con frane in atto;
- c) a distanza inferiore a 25 metri dall'inizio dell'arenile per le acque di laghi naturali e artificiali (esclusi i piccoli invasi artificiali non in collegamento con la falda o non connessi con altri corpi idrici per i quali vige il presente divieto), marino-costiere e di transizione, nonché nei corpi umidi ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
- d) a distanza inferiore a 5 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali non significativi;
- e) a distanza inferiore a 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi ;
- f) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, ad esclusione delle aree a verde pubblico e privato, con contestuale incorporazione nel terreno, o soggette a recupero e ripristino ambientale;

g) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, così come definito da codice AGEA (Atto A1 e Atto A5 – DGR n. 151 del 26/02/07 Reg. 1782/03 – DM del 21/12/06 applicazione del regime condizionalità della Politica Agricola Comune (PAC) nella Regione Marche per l'annualità 2007;

h) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente emette specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive ed infestive diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici .

i) nel periodo temporale compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio di ogni anno nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente (dal 1 novembre al 28 febbraio nei terreni destinati ad altre colture) con possibilità di sospendere questo divieto con provvedimento della struttura competente della Regione Marche – Assessorato Agricoltura che terrà conto delle condizioni climatiche e delle caratteristiche pedologiche dei siti di spandimento.

Nelle fasce di divieto di cui alle lettere c), d) ed e), ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea o tramite coltura intercalare, coltura di copertura o normale coltura di rotazione. La copertura vegetale deve essere garantita in coincidenza con lo sviluppo della coltura in atto. Resta ferma la obbligatorietà della copertura vegetale spontanea nella fascia di tutela dei corsi d'acqua aventi la denominazione ufficiale di fiume, dei laghi e lagune naturali, dei laghi artificiali demaniali prevista dall'articolo 115 del D. Lgs. n. 152/2006. La larghezza della fascia di tutela è di almeno 10 metri, salvo la maggiore larghezza stabilita, anche specificatamente per ciascun corpo idrico, dalla Giunta Regionale.

Le disposizioni di cui alle lettere c), d) ed e) non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ai laghi artificiali soggetti al presente divieto, ai canali arginati.

L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 217/2006 è vietato sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.

Lo spandimento dei letami deve rientrare nelle pratiche agronomiche atte a contrastare il trasporto di nutrienti, in particolare nel caso di suolo non coperto da vegetazione o di colture che non assicurano la copertura completa del suolo, obbligando comunque le aziende ad adottare almeno le pratiche agronomiche contenute nel CBPA. Devono altresì essere presi in considerazione i limiti di lavorabilità del suolo, tenuto conto di adeguate sistemazioni idraulico-agrarie e di modalità di spandimento atte a contrastare il ruscellamento.

2.2. Divieti di utilizzazione dei liquami

L'utilizzazione agronomica dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, nonché dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione di cui al decreto legislativo n. 99 del 1992 è vietata nei seguenti casi :

a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, ad esclusione delle aree a verde pubblico e privato, con contestuale incorporazione nel terreno, o soggette a recupero e ripristino ambientale;

b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;

c) sui terreni gelati, innevati, saturi d'acqua, con falda acquifera affiorante o con frane in atto;

d) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive ed infestive diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici .

e) su terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10 %, che può essere incrementata, comunque non oltre il 20%, in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA volte ad evitare il ruscellamento e l'erosione, quali :

I) dosi di liquami frazionate in più applicazioni (da specificare nel PUA);

II) iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura;

- III) iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a raso sulle colture prative;
- IV) spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.

In particolari aree caratterizzate da condizioni geomorfologiche e pedologiche sfavorevoli, vista l'eterogeneità e la complessità geo-litologica, morfologica e pedologica che caratterizza l'intera Regione Marche, (da specificare nel PUA), il limite di pendenza dove è possibile utilizzare liquami è elevabile fino al 30% in presenza di sistemazioni idraulico agrarie e sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel CBPA e purché siano garantiti il rispetto delle prescrizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) della lettera e) nonché il non superamento di un apporto complessivo di azoto di 210 kg per ettaro per anno, inteso come quantitativo medio aziendale ed ottenuto sommando i contributi da effluenti di allevamento, comunque non superiori a 170 kg di azoto, ed i contributi da concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 217/2006. Resta ferma la verifica della congruità delle condizioni sopra espresse dal presente atto della Regione Marche – Assessorato Agricoltura ;

f) nel periodo temporale compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio di ogni anno nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente (dal 1 novembre al 28 febbraio nei terreni destinati ad altre colture) con possibilità di sospendere questo divieto con provvedimento della struttura competente della Regione Marche – Assessorato Agricoltura che terrà conto delle condizioni climatiche e delle caratteristiche pedologiche dei siti di spandimento.

g) La sospensione del divieto potrà essere prevista e conseguentemente concessa solo e soltanto durante il manifestarsi di particolari condizioni pedo-climatiche. Tale deroga va comunicata al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, mediante una relazione tecnica dettagliata da allegare alla scheda 30 del DM 18 settembre 2002.

h) sui terreni ove il livello della falda idrica disti mediamente meno di 1,50 metri dal piano di campagna;

i) nelle aree carsiche non soggette a coltivazione;

j) a distanza inferiore a 30 metri dall'inizio dell'arenile per le acque di laghi naturali e artificiali (esclusi i piccoli invasi artificiali non in collegamento con la falda o non connessi con altri corpi idrici per i quali vige il presente divieto), marino-costiere e di transizione, nonché nei corpi umidi ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;

k) a distanza inferiore a 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali ove non diversamente previsto in senso più restrittivo dagli strumenti di pianificazione territoriale ovvero da leggi o regolamenti; in ogni caso è da preferire l'utilizzo di sistemi di applicazione localizzata dei liquami al terreno, quali la distribuzione con iniezione o a bande.

l) sui suoli a coltivazione orticola in atto, i cui raccolti siano destinati ad essere consumati crudi da parte dell'uomo;

m) sulle colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.

n) In prossimità di strade e di centri abitati, a distanze definite dalla disciplina regionale o locale, a meno che i liquami siano distribuiti con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli o vengano immediatamente interrati.

o) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;

p) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;

q) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico.

Nelle fasce di divieto di cui alle lettere j) e k), ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea o tramite coltura intercalare, coltura di copertura o normale coltura di rotazione.

La copertura vegetale deve essere garantita in coincidenza con lo sviluppo della coltura in atto. Resta ferma la obbligatorietà della copertura vegetale spontanea nella fascia di tutela dei corsi d'acqua aventi la denominazione ufficiale di fiume, dei laghi e lagune naturali, dei laghi artificiali demaniali prevista dall'articolo 115 del D. Lgs. n. 152/2006. La larghezza della fascia di tutela è di

Rg

almeno 10 metri, salvo la maggiore larghezza stabilita, anche specificatamente per ciascun corpo idrico, dalla Giunta Regionale.

Le disposizioni di cui alle lettere j) e k) non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ai laghi artificiali soggetti al presente divieto, ai canali arginati.

3. CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO E IL TRATTAMENTO DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

3.1. Criteri generali

Gli effluenti di allevamento destinati all'utilizzazione agronomica devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a contenere gli effluenti prodotti nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative e tali da garantire le capacità minime di stoccaggio individuate, tenuto conto anche della piovosità media delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

Al fine di ridurre i volumi dei liquami prodotti è necessario effettuare nell'allevamento un'oculata gestione dei consumi di acqua sia per le operazioni di abbeveraggio che per quelle di lavaggio .

I trattamenti degli effluenti di allevamento e le modalità di stoccaggio devono essere finalizzati, oltre a contribuire alla messa in sicurezza igienico-sanitaria, a garantire la protezione dell'ambiente e la corretta gestione agronomica, rendendoli disponibili all'utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni adatte per la loro distribuzione.

In caso di realizzazione di nuovi allevamenti, di ampliamento degli esistenti ovvero di ristrutturazione delle aree oggetto della presente disposizione, le acque meteoriche derivanti da superfici scoperte e caratterizzate dalla permanenza di animali (quali zone di esercizio esterne e corsie scoperte di servizio), devono essere raccolte e convogliate nei contenitori dello stoccaggio.

3.2. Caratteristiche dello stoccaggio dei materiali palabili

Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata che sarà munita, su non più di 3 lati, di idoneo cordolo o di muro perimetrale e provvista di idoneo sistema di raccolta e convogliamento allo stoccaggio dei liquidi di sgrondo; sono considerate superfici impermeabilizzanti anche i terreni argillosi. La platea impermeabilizzata dovrà avere una portata sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni il peso dei materiali accumulati e dei mezzi utili alla movimentazione; la platea dovrà pertanto permettere l'accesso dei mezzi meccanici, mediante apposita apertura su un lato al fine di consentire la completa asportazione del materiale. Sarà inoltre necessario prevedere adeguate pendenze per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio.

La platea dei materiali palabili deve essere dimensionata per una capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 110 giorni; tale durata può essere di 90 giorni per gli allevamenti aventi consistenza zootecnica massima equivalente alla produzione di 3000 kg di azoto al campo per anno, calcolati in base alla Tabella 2 del presente atto e Programma di Azione. Per il dimensionamento, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si farà riferimento alla Tabella 1 del presente atto e Programma di Azione.

Il calcolo della superficie della platea dovrà essere funzionale al tipo di materiale stoccato; di seguito si riportano i valori, per i diversi materiali palabili, per i quali dividere il volume di stoccaggio richiesto espresso in m³ al fine di ottenere la superficie della platea in m²:

- fino a 2 per il letame (elevabile fino a 3 in caso di allevamento realizzato in area collinare con presenza di dislivello naturale e/o concimaia collocata ad una quota inferiore rispetto alla stalla e caricata dall'alto per favorire la maturazione del letame e le operazioni di trasporto);
- 2 per le lettiere esauste degli allevamenti cunicoli;
- 2 per la lettiera esausta degli allevamenti avicoli;
- fino a 2,5 per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;
- 1,5 per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami;
- 1 per i fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico;
- 1,5 per letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio;
- 3,5 per i prodotti palabili, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di pre-essiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca superiore al 65%. Per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento coperte, aperte o chiuse senza limiti di altezza.

Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano adeguatamente impermeabilizzate, nonché, nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie, le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 60 centimetri nel caso dei bovini, di 15 centimetri per gli avicoli e di 30 centimetri per tutte le altre specie.

Lo stoccaggio non può avvenire a distanze inferiori a 20 metri dai corsi d'acqua e non sia ripetuto nello stesso luogo per più di una stagione agraria.

Rispetto alle abitazioni ed alle strade deve essere tenuta la distanza prevista dai regolamenti sanitari comunali.

I liquidi di sgrondo dei materiali palabili sono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili trattati nei paragrafi seguenti.

Si precisa che la consistenza media dei capi allevati, nel caso di allevamento "tutto pieno - tutto vuoto" deve essere calcolata come media ponderata per i periodi di vuoto sanitario dell'allevamento, oltre a considerare l'eventuale sfortimento degli animali nonché la mortalità degli stessi.

Per i piccoli allevamenti (con produzione di azoto al campo inferiore a 3.000 kg/anno), considerato che nella Regione Marche risultano iscritte all'anagrafe bovina (B.D.N. a maggio 2007) n. 5.056 aziende con almeno un capo bovino (per un totale di 76.645 capi) e di queste n. 4.877 (per un totale di 48.925 capi) risultano classificabili come piccoli allevamenti a bassa densità (media n. 10 capi/azienda) che nelle zone montane e di alta collina vengono allevati al pascolo (per le altre specie vi sono n. 28 piccoli allevamenti di suini e n. 93 piccoli allevamenti di avicunicoli, gli ovicapri sono allevati al pascolo per gran parte dell'anno), i valori per il calcolo del volume degli stoccaggi di cui al presente punto 3.2 possono essere raddoppiati.

Per gli stoccaggi degli allevamenti con produzione inferiore a 340 kg/anno di azoto al campo, che ai fini della presente norma non sono classificabili neanche come aziende zootecniche, non si applicano le disposizioni previste dal presente atto, fermo restando le norme di eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente per la salvaguardia della salute pubblica, della sicurezza alimentare degli alimenti, dell'igiene e benessere degli animali ed in materia ambientale.

3.3. Caratteristiche dell'accumulo temporaneo di letami

L'accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati, definiti nella Sezione 1, Parte 1, paragrafo 1 lettera e), è praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali degli appezzamenti di suolo.

L'accumulo non è ammesso a distanza inferiore ai 5 metri dalle scoline, a 30 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali, ed a 40 metri dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le

acque marino costiere e di transizione, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

L'accumulo temporaneo dei letami di cui sopra è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a tre mesi. L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria. Per le lettiere degli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni valgono le disposizioni di cui al comma 2 art. 7 del D.M. 7/4/06 .

Gli accumuli devono essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa e, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo. Detti accumuli temporanei devono essere circondati da un solco di guardia al fine di evitare lo scorrimento di eventuali liquidi di sgrondo e per evitare infiltrazioni di acque meteoriche. I siti di accumulo temporaneo dovranno essere scelti in modo da preferire quelli con maggiore ritenzione idrica.

3.4. Caratteristiche e dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei materiali non palabili

Gli stoccaggi degli effluenti non palabili devono essere realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, qualora tali acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica.

Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte interessate dalla presenza di effluenti zootecnici (quali zone di esercizio esterne, corsie scoperte di servizio, platee di stoccaggio dei materiali palabili), fatta eccezione per le acque bianche provenienti da tetti e tettoie, nonché per le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento, che devono essere opportunamente deviate. Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana deve inoltre tenere conto delle precipitazioni medie (precipitazioni medie storiche da rete agrometeorologica ASSAM) e di un franco minimo di sicurezza di 10 centimetri.

Il fondo e le pareti dei contenitori dovranno essere impermeabilizzati mediante materiale naturale od artificiale. Opportune attenzioni dovranno essere rivolte alla corretta posa in opera dei materiali.

Ove si faccia ricorso a contenitori in terra, qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilità $K > 1 \times 10^{-7}$ cm/s, il fondo e le pareti dei contenitori dovranno essere impermeabilizzati con manto artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto. I contenitori in terra dovranno essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante.

Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio o ampliamento di quelli esistenti, al fine di indurre un più alto livello di stabilizzazione dei liquami, deve essere previsto il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due contenitori. Il prelievo a fini agronomici dovrà avvenire dal bacino contenente liquame stoccato da più tempo. Nel caso di costruzione di nuovi contenitori di stoccaggio, sono da favorire le strutture a pareti verticali e strutture con sistemi di allontanamento delle acque meteoriche.

Il dimensionamento dei contenitori di stoccaggio deve essere tale da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire la possibilità di omogeneizzazione del liquame.

Detti contenitori devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto, rispetto all'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, in:

- 120 giorni per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovi-caprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini, fatta eccezione per i contenitori esistenti che devono

essere adeguati, ai sensi dell'art. 24 comma 2 del D.M. 07/04/2006, entro 5 anni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto;

- 150 giorni per tutti gli altri allevamenti e/o in assenza degli assetti colturali di cui al punto precedente.

Per i nuovi allevamenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.

È vietata la nuova localizzazione dei contenitori di stoccaggio degli effluenti nelle zone ad alto rischio di esondazione, così come individuate dalle autorità competenti sulla base della normativa vigente

Relativamente alla produzione annua di liquami e letame delle diverse specie di animali allevati, nella tab.1 si riportano i valori riferiti al peso vivo medio per capo ed alle relative metodologie di allevamento.

Tabella 1 - Quantità di effluente prodotto in relazione alla tipologia di allevamento, pesi medi, produzioni unitarie

SUINI					
Tipologia di allevamento	peso vivo medio (kg/capo)	liquame (m ³ /t p.v. x anno)	Letame o materiale palabile		Quantità di paglia (kg/t p.v. giorno)
			(t/t p.v. x a)	(m ³ /t p.v. x a)	
RIPRODUZIONE					
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo senza corsia di defecazione esterna:	180				
• pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione		73			
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)		44			
• pavimento totalmente fessurato		37			
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo con corsia di defecazione esterna:	180				
• pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio con cassone a ribaltamento		73			
• pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione		55			
• pavimento pieno e corsia esterna fessurata		55			
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata		44			
• pavimento totalmente fessurato		37			
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in posta singola:	180				
• pavimento pieno (lavaggio con acqua ad alta pressione)		55			
• pavimento fessurato		37			
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in gruppo dinamico:					
• zona di alimentazione e zona di riposo fessurate		37			
• zona di alimentazione fessurata e zona di riposo su lettiera		22	17	23,8	6
Scrofe (160-200 kg) in zona parto in gabbie:	180				
• gabbie sopraelevate o non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento		73			

pieno sottostante					
• sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e rimozione a fine ciclo, oppure con asportazione meccanica o con ricircolo		55			
Scrofe (160-200 kg) in zona parto su lettiera integrale (estesa a tutto il box):	180	0,4	22,0	31,2	
Verri	250				
• con lettiera		0,4	22,0	31,2	
• senza lettiera		37			
SVEZZAMENTO					
Lattonzoli (7-30 kg)	18				
• box a pavimento pieno senza corsia esterna di defecazione; lavaggio con acqua ad alta pressione		73			
• box a pavimento parzialmente fessurato senza corsia di defecazione esterna		44			
• box a pavimento interamente fessurato senza corsia di defecazione esterna		37			
• gabbie multiple sopraelevate con rimozione ad acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento sottostante		55			
• gabbie multiple sopraelevate con asportazione meccanica o con ricircolo, oppure con fossa di stoccaggio sottostante e svuotamento a fine ciclo		37			
• box su lettiera			22,0	31,2	
ACCRESIMENTO E INGRASSO					
Magroncello (31-50 kg)	40				
Magrone e scrofetta (51-85 kg)	70				
Suino magro da macelleria (86-110 kg)	100				
Suino grasso da salumificio (86-160 kg)	120				
Suino magro da macelleria (31-110 kg)	70				
Suino grasso da salumificio (31->160 kg)	90				
<i>in box multiplo senza corsia di defecazione esterna</i>					
• pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione		73			
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)		44			
• pavimento totalmente fessurato		37			
<i>in box multiplo con corsia di defecazione esterna</i>					
• pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a ribaltamento		73			
• pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione		55			
• pavimento pieno e corsia esterna fessurata		55			
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata		44			
• pavimento totalmente fessurato (anche corsia esterna)		37			
<i>Su lettiera</i>					
• su lettiera limitata alla corsia di defecazione		6	18,0	25,2	
• su lettiera integrale (estesa a tutto il box)		0,4	22,0	31,2	
Allevamento di suini in porcilaie di tipo					

tradizionale con pavimento pieno		22	17	23,8	
Scrofe (160-200 kg)		0,4	24	31,2	
Verri		6	18	25,2	
Accrescimento e ingrasso					

BOVINI					
ologia di allevamento	peso vivo medio (kg/capo)	liquam e (m ³ /t p.v. x anno)	letame o materiale palabile		Quantit à di paglia (kg/t p.v. giorno)
			(t/t p.v. x a)	(m ³ / t p.v. x a)	
BOVINI E BUFALINI DA LATTE (> 15 mesi)					
• Stabulazione fissa con paglia	500-600 ⁽¹⁾	9,0	26	34,8	5,0
• Stabulazione fissa senza paglia	500-600 ⁽¹⁾	33			
• Stabulazione libera su lettiera permanente	500-600 ⁽¹⁾	14,6	22	45,0	1,0
• Stabulazione libera su cuccetta senza paglia	500-600 ⁽¹⁾	33			
• Stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	500-600 ⁽¹⁾	20	15	19,0	5,0
• Stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)	500-600 ⁽¹⁾	13	22	26,3	5,0
• Stabulazione libera a cuccette con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)	500-600 ⁽¹⁾	9,0	26	30,6	5,0
• Stabulazione libera su lettiera inclinata	500-600 ⁽¹⁾	9,0	26	37,1	5,0
BOVINI DA CARNE, RIMONTA E BUFALINI DA CARNE					
• Stabulazione fissa con lettiera (6-15 mesi)	300-350 ⁽²⁾	5,0	22	29,9	5,0
• Stabulazione libera su fessurato (6-15 mesi)	300-350 ⁽²⁾	26,0			
• stabulazione libera con lettiera solo in area di riposo (6-15 mesi)	300-350 ⁽²⁾	13,0	16	27,4	10
• stabulazione libera su cuccetta senza paglia (6-15 mesi)	300-350 ⁽²⁾	26,0			
• stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa) (6-15 mesi)	300-350 ⁽²⁾	16,0	11,0	13,9	5,0
• stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa) (6-15 mesi)	300-350 ⁽²⁾	9,0	18,0	21,5	5,0
• stabulazione libera con paglia totale (6-15 mesi)	300-350 ⁽²⁾	4,0	26,0	30,6	10
• stabulazione libera su lettiera inclinata (6-15 mesi)	300-350 ⁽²⁾	4,0	26,0	38,8	10
• svezzamento vitelli su lettiera (0-6 mesi)	100	4,0	22,0	43,7	10
• svezzamento vitelli su fessurato (0-6 mesi)	100	22,0			
VITELLI A CARNE BIANCA					
• gabbie singole o multiple sopraelevate lavaggio a bassa pressione	130	91,0			
• gabbie singole o multiple sopraelevate e lavaggio con acqua ad alta pressione	130	55,0			

• gabbie singole o multiple su fessurato senza acque di lavaggio	130	27,0			
• stabulazione fissa con paglia	130	40,0	26,0	50,8	5,0

(1) in relazione alla razza prevalente;

(2) il 1° valore è riferito al capo da rimonta; il 2° valore al vitellone all'ingrasso.

Si precisa che per le vacche nutrici, ove i parametri sopra indicati risultino non rispondenti alla reale situazione aziendale, si possono indicare i volumi di letame e liquame effettivamente riscontrati nell'anno precedente a quello di riferimento.

ALTRE SPECIE ZOOTECHNICHE					
tipologia di allevamento	peso vivo medio (kg/capo)	liquame (deiezioni e/o acque di lavaggio a fine ciclo) (m ³ /t p.v. x anno)	letame o materiale palabile		Quantità di paglia (kg/t p.v. giorno)
			(t/t p.v. x a)	(m ³ /t p.v. x a)	
AVICOLI					
• ovaiole o pollastre in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione o con fossa profonda (durata ciclo: 10-12 mesi le ovaiole; 4 mesi le pollastre)	1,8-2,0-0,8 ⁽¹⁾	0,15	24,0	39,5	
• ovaiole e pollastre in batterie di gabbie senza tecniche di predisidratazione	1,8-2,0-0,8 ⁽¹⁾	22,0			
• ovaiole a terra (durata ciclo: 10-12 mesi)	1,8-2,0 ⁽¹⁾	0,15	9,0	18,0	
• pollastre a terra (n. cicli/anno : 2,8)	0,7	1,2	14,0	18,7	
• polli da carne a terra con uso di lettiera (n. cicli/anno : 4,5)	1,0	1,2	8	13,5	
• faraone a terra con uso di lettiera (durata ciclo: 3 mesi)	0,8	1,7	8,0	13,0	
• tacchini a terra con uso di lettiera (n. di cicli/ann: 2,0 per maschi ; 3,0 per le femmine)	9,0-4,5 ⁽²⁾	0,9	11	15,1	
CUNICOLI					
• cunicoli in gabbia con asportazione manuale o con raschiatore meccanico delle deiezioni (durata ciclo: 4 mesi)	1,7-3,5 ⁽³⁾			13,0	
• cunicoli in gabbia con asportazione delle deiezioni con acqua di lavaggio a bassa pressione (durata ciclo: 4 mesi)	1,7-3,5 ⁽³⁾	20,0			
OVINI E CAPRINI					
• ovini e caprini con stabulazione in recinti individuali o collettivi	15-35-50 ⁽⁴⁾	7,0	15	24,4	
• ovini e caprini su grigliato o fessurato	15-35-50 ⁽⁴⁾	16,0			

ALTRE SPECIE NON CONTEMPLATE

Fare riferimento alla tab. I del D.M. 7/4/2006, a dati bibliografici o, in carenza degli stessi, a stime effettuate dal produttore.

- (1) il 1° valore è riferito al capo leggero; il 2° valore al capo pesante; il 3° valore alle pollastre;
- (2) il 1° valore è riferito al maschio; il 2° valore alla femmina;
- (3) il 1° valore è riferito al coniglio da carne (0-4 mesi); il 2° valore al coniglio riproduttore;
- (4) il 1° valore è riferito all'agnello (0-3 mesi); il 2° valore all'agnellone (3-7 mesi); il 3° valore a pecora o capra;

Note alla Tabella1

Volumi di reflui prodotti a livello aziendale

I dati riportati nella tabella si riferiscono alla produzione di reflui derivanti dai locali di produzione. Non sono conteggiate le acque che possono aggiungersi ai liquami prodotti che derivano da:

- lavaggio degli impianti (ad esempio sala di mungitura);
- acque meteoriche raccolte e convogliate nelle vasche di stoccaggio;
- altre acque che confluiscono nelle vasche di stoccaggio.

(queste acque, in una visione globale di risparmio idrico, sempre più necessario, possono anche essere raccolte e stoccate separatamente per essere poi riutilizzate per usi non potabili;

I valori riportati nella tabella 1 corrispondono a quelli riscontrati con maggior frequenza a seguito di misure dirette effettuate in numerosi allevamenti, appartenenti ad una vasta gamma di casi quanto a indirizzo produttivo e a tipologia di stabulazione.

Tuttavia, nel caso fossero ritenuti validi per il proprio allevamento valori diversi da quelli delle tabelle citate, il legale rappresentante dell'azienda, ai fini della comunicazione potrà utilizzare tali valori, presentando una relazione tecnico-scientifica che illustri dettagliatamente:

- materiali e metodi utilizzati per la definizione del bilancio azotato aziendale basato sulla misura dei consumi alimentari, delle ritenzioni nei prodotti e delle perdite di volatilizzazione, redatto seguendo le indicazioni contenute in relazioni scientifiche e manuali indicati dalla regione. In alternativa possono essere utilizzati valori analitici riscontrati negli effluenti, di cui vanno documentate le metodiche e il piano di campionamento adottati;
- risultati di studi e ricerche riportati su riviste scientifiche atti a dimostrare la buona affidabilità dei dati riscontrati nella propria azienda e la buona confrontabilità coi risultati ottenuti in altre realtà aziendali;
- piano di monitoraggio per il controllo, nel tempo, del mantenimento dei valori dichiarati.

Quantità di paglia utilizzata

I dati relativi alla quantità di paglia impiegata per la produzione di letame sono basati sui quantitativi da utilizzare per la buona pratica gestionale dell'allevamento. Nel caso che le quantità di paglia o di prodotto utilizzato per la lettiera siano diverse da quelle indicate, varierà di conseguenza anche la quantità di letame prodotto (e le sue caratteristiche qualitative).

4. MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

4.1. Criteri generali di utilizzazione

L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è disciplinata dal presente atto e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, come indicato dall'art. 1 comma 1 del D.M. 7 aprile 2006 di cui all'art. 38 del D. Lgs 152/99, rimasto valido ed efficace ai sensi dell'art. 170 punto 11 alla parte terza del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e dall'art. 112 del medesimo decreto.

Tale atto disciplina anche l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento degli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'allegato 1 del D.Lgs. 18/02/2005 n. 59 sulla base di quanto previsto dalla legge 11/11/1996 n. 574, nonché delle acque reflue provenienti dalle aziende

di cui all'art. 101, comma 7 , lettere a), b) e c) , e da piccole aziende agroalimentare così come individuate in base al decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 7 aprile 2006 .

L'utilizzo agronomico è soggetto a comunicazione all'autorità competente, come indicato all'art. 5 della L.R. 6 novembre 2002 n. 23 che modifica l'art. 47 della L.R. 17 maggio 1999 n. 10 .

4.2 Tecniche di distribuzione

Le tecniche di gestione della distribuzione degli effluenti devono considerare:

- a) un'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprendono la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento volti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;
- b) l'uniformità di applicazione dell'effluente;
- c) il contenimento della diffusione, per deriva, di aerosol e del trasporto dell'effluente o delle relative acque di percolazione verso aree non interessate da attività agricola;
- d) il contenimento delle perdite per lisciviazione, ruscellamento e volatilizzazione.
- e) La corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e ammendanti organici di cui alla Legge 748 del 1984, sia di effluenti di allevamento, sia di acque reflue di cui al D.Lgs. 152/06, conformemente alle disposizioni di cui al Codice di Buona Pratica Agricola;
- f) Lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto;
- g) L'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni di cui al Codice di Buona Pratica Agricola;
- h) La conformità delle pratiche irrigue alle disposizioni di cui al Codice di Buona Pratica Agricola ed all'allegato VII del D.M. 7 aprile 2006.

E' consigliato il ricorso all'inerbimento dell'interfilare.

4.3. Dosi di applicazione

L'applicazione al terreno degli effluenti e degli eventuali altri fertilizzanti deve essere effettuata in quantità di azoto efficiente commisurata ai fabbisogni delle colture e nei periodi compatibili con le esigenze delle stesse.

Qualora almeno il 10% dei terreni aziendali interessati dall'applicazione degli effluenti siano ricompresi nelle zone vulnerabili designate, le aziende zootecniche con una produzione annua superiore a 6.000 kg di azoto organico da effluenti zootecnici devono dimostrare l'equilibrio esistente tra fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e apporto alle stesse.

La quantità massima di effluenti di allevamento applicabile alle aree adibite a uso agricolo, non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto superiore a 170 Kg/ha/anno, inteso come quantitativo medio aziendale, calcolato secondo la tabella 2, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al D.Lgs. 217/2006 e dalle acque reflue normate dal DM 7 aprile 2006.

La quantità di azoto disponibile non deve superare il fabbisogno delle colture, i cui limiti massimi di fertilizzazione azotata sono riportati alla tabella 4.

Ove la coltura lo consenta, ai sensi dell'art. 23 comma 5 lettera b) del D.M. 07/04/06, occorre garantire il non superamento di un apporto complessivo di azoto di 210 Kg/ha/anno, inteso come quantitativo medio aziendale ed ottenuto sommando i contributi da effluenti di allevamento, comunque non superiori a 170 Kg di azoto, ed i contributi da concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. 217 del 29/04/06.

Nei casi in cui le aziende non sono obbligate alla compilazione del PUA la verifica delle concimazioni azotate effettuate, verrà riscontrata sul "Quaderno di campagna" di cui al regime di condizionalità (Reg. CEE 1782/03).

Tabella 2 - Azoto prodotto da animali di interesse zootecnico: valori al campo per anno al netto delle perdite per emissioni di ammoniaca; ripartizione dell'azoto tra liquame e letame

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Azoto al campo (al netto delle perdite)			
	Totale kg/capo/ anno	kg/t p.v./anno	nel liquame kg/t p.v./anno	nel letame ^(a) kg/t p.v./anno
Suini: scrofe con suinetti fino a 30 kg p.v. ^(b)	26,4	101		
• stabulazione senza lettiera			101	
• stabulazione su lettiera				101
Suini: accrescimento/ingrasso ^(b)	9,8	110		
• stabulazione senza lettiera			110	
• stabulazione su lettiera				110
Vacche in produzione (latte) (peso vivo: 600 kg/capo) ^(c)	83	138		
• fissa o libera senza lettiera			138	
• libera su lettiera permanente			62	76
• fissa con lettiera, libera su lettiera inclinata			39	99
• libera a cuccette con paglia (groppa a groppa)			85	53
• libera a cuccette con paglia (testa a testa)			53	85
Rimonta vacche da latte (peso vivo: 300 kg/capo) ^(c)	36,0	120		
• libera in box su pavimento fessurato			120	
• libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia			120	
• fissa con lettiera			26	94
• libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo)			61	59
• libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata			17	103
• vitelli su pavimento fessurato			120	
• vitelli su lettiera			20	100
Bovini all'ingrasso (peso vivo: 400 kg/capo) ^(c)	33,6	84		
• libera in box su pavimento fessurato			84	
• libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia			84	
• fissa con lettiera			18	66
• libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo)			43	41
• libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata			12	72
• vitelli a carne bianca su pavimento fessurato (peso vivo: 130 kg/capo) ^(c)	8,6	67	67	
• vitelli a carne bianca su lettiera (peso vivo: 130 kg/capo) ^(c)	8,6	67	12	55
Ovaiole (peso vivo: 2 kg/capo) ^(c)	0,46	230		
• ovaiole in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina			230	
• ovaiole in gabbia con essiccazione della pollina su nastri ventilati o in tunnel ventilato o in locale posto sotto il piano di gabbie (fossa profonda)				230
• ovaiole e riproduttori a terra con lettiera e con aerazione della pollina nella fossa sotto al fessurato (posatoio)				230
Pollastre (peso vivo: 0,7 kg/capo) ^(c)	0,23	328		
• pollastre in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina			328	
• pollastre in gabbia con essiccazione della pollina su nastri ventilati o in locale posto sotto il piano di gabbie (fossa profonda)				328

Categoria animale e tipologia di stabulazione	Azoto al campo (al netto delle perdite)			
	Totale		nel liquame	nel letame ^(a)
	kg/capo/ anno	kg/t p.v./anno	kg/t p.v./anno	kg/t p.v./anno
• pollastre a terra su lettiera				328
Broilers (peso vivo: 1 kg/capo) ^(c)	0,25	250		250
• a terra con uso di lettiera				250
Tacchini ^(c)				
• Maschi a terra con uso di lettiera (peso vivo medio: 9 kg/capo)	1,49	165		165
• Femmine a terra con uso di lettiera (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	0,76	169		169
Faraone (peso vivo: 0,8 kg/capo)	0,19	240		240
• a terra con uso di lettiera				240
Cunicoli				
• fattrici in gabbia con asportazione manuale o con asportazione meccanica (raschiatore) (p.v. medio = 3,5 kg/capo)		143		143
• capi all'ingrasso in gabbia con asportazione manuale o con asportazione meccanica (raschiatore) (p.v. medio = 1,7 kg/capo)		143		143
Ovicapri		99		
• con stabulazione in recinti individuali o collettivi			44	55
• su pavimento grigliato o fessurato			99	
Equini		69		
- con stabulazione in recinti individuali o collettivi			21	48

Tab. 2a - Vacche nutrici: indici tecnici e bilancio dell'azoto

	Unità misura	Media	Minimo	Massimo
<i>Ingestione sostanza secca (ss)</i>				
- Intero ciclo (lattazione + asciutta)	Kg/capo/d	9,6	8,7	14,6
<i>Contenuto di proteina grezza della razione</i>				
- Intero ciclo (lattazione + asciutta)	Kg/Kg	0,110	0,077	0,115
Produzione di latte				
Produzione latte	Kg/capo/anno	1500	1000	2000
Contenuto di proteina grezza del latte	Kg/Kg	0,0338	0,0338	0,0338
<i>Bilancio dell'azoto</i>				
N consumato	Kg/capo/anno	61,5	46	79
N ritenuto	Kg/capo/anno	7,4	5,5	9,5
N escreto	Kg/capo/anno	54,1	40,5	69,5
N netto al campo (perdite per volatilizzazione: 25%)	Kg/capo/anno	40,6	30,4	52,1

NOTE ALLA TABELLA 2 e 2a

a. Nel calcolo dell'azoto che si ripartisce nel letame, l'azoto contenuto nella paglia non è stato considerato. I valori di azoto al campo prodotti sono riferiti ad una unità di peso vivo (t) da intendersi come peso vivo mediamente presente in un posto-stalla (e non al peso vivo prodotto in 1 anno in un posto stalla).

b. I valori relativi all'escrezione di azoto delle scrofe con suinetti fino a 30 kg e dei suini in accrescimento-ingrasso derivano dal progetto interregionale "Bilancio dell'azoto negli allevamenti" (Legge 23/12 1999 n. 499, art. 2), i cui risultati sono sintetizzati nelle tabelle b1 e b2

c. Per le specie non contemplate far riferimento ai valori tabellari di cui alle note alla tabella 2, allegato 1 del DM 07/04/06

5. PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

Il Piano di Utilizzazione Agronomica è uno strumento che raccoglie le informazioni utili alla gestione della fertilizzazione con particolare riguardo all'azoto e si basa sul bilancio degli elementi nutritivi. Tale bilancio è realizzato a scala di appezzamenti aziendali (Unità di Paesaggio Aziendale di cui alla Sez. 2 Allegato 4 paragrafo 2.1 del presente atto e Programma d'Azione) considerati uniformi per tipologia di suolo, livello di fertilità, rotazione delle colture e gestione agronomica.

Il Piano di Utilizzazione Agronomica è finalizzato a dimostrare l'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle stesse così come previsto nella sezione 2, allegato 4 del presente atto e Programma d'Azione.

Sulla base della classe dimensionale dell'allevamento la compilazione del P.U.A. (allegato 4), è prevista nei casi riportati nello schema delle procedure contenuto nella "sezione 2 - paragrafo 3" ed alla tabella riportata alla "sezione 2 paragrafo 3.1" del presente atto e Programma d'Azione.

In particolare devono provvedere alla compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (P.U.A.), gli allevamenti ricadenti nelle classi dimensionali riportati nella tabella 3.

Si precisa inoltre che per la classe dimensionale compresa tra 3001 e 6000 Kg/anno di azoto, è prevista in allegato alla comunicazione (all.2 o all.3) la compilazione del "P.U.A. semplificato" (P.U.A.S.). In particolare il P.U.A.S. dovrà contenere i dati riportati ai punti 1, 2.1, 2.2, 3, 4, 5.1, 5.2 e 6 dell'allegato 4, sezione 2 del presente atto.

Nel caso di allevamenti che producono esclusivamente letame bovino (con produzione > 3001 Kg/anno), dovrà essere presentato un P.U.A. specifico. Questo, per esaltare le proprietà ammendanti e quindi a scarso impatto ambientale, che sono proprie del letame maturo il cui uso va pertanto assoggettato al semplice rispetto della buona pratica agricola rispettando comunque il limite massimo di azoto al campo ammissibile come media aziendale (170 Kg/ha per ZVN e 340 Kg/ha per le zone ordinarie non vulnerabili); pertanto il P.U.A. specifico per il letame dovrà contenere le seguenti informazioni:

- Dati aziendali (punto 1 allegato 4 sezione 2);
- Individuazione delle Unità di Paesaggio Aziendale (U.P.A.) comprese nei siti di spandimento degli effluenti (punto 2.1 allegato 4 sezione 2);
- Osservazioni pedologiche (punto 2.2 allegato 4 sezione 2);
- Geomorfologia (punto 3 allegato 4 sezione 2);
- Idrologia (punto 4 allegato 4 sezione 2)
- Sistemi colturali e tipo di gestione aziendale adottato con particolare riferimento al sito di spandimento (punto 5.1 allegato 4 sezione 2);
- Indicazione delle dosi di azoto (media aziendale);
- Tecniche di spandimento agronomico (punto 6 allegato 4 sezione 2)

Tab.3. Classi dimensionali di allevamento con obbligo di presentazione del P.U.A.

CLASSE DIMENSIONALE				
Azoto al campo prodotto (Kg/anno)	Specie	Posti bestiame	Zone Vulnerabili da Nitrati	
< 3001			Comunicazione	
3001 ÷ 6000	Avicoli	6521 ÷ 13000 posti ovaiole	P.U.A. semplificato	
		12001 ÷ 24000 posti broilers	P.U.A. semplificato	
		Suini	271 ÷ 50 grassi da 100 Kg. P.v.	P.U.A. semplificato
			115 ÷ 228 scrofe con suinetti < 30 Kg.	P.U.A. semplificato
	Bovini	37 ÷ 72 vacche in produzione	P.U.A. semplificato	
		69 ÷ 136 vacche nutrici	P.U.A. semplificato	
		84 ÷ 166 capi in rimonta	P.U.A. semplificato	
		91 ÷ 180 bovini all'ingrasso	P.U.A. semplificato	
			349 ÷ 697 vitelli a carne bianca	P.U.A. semplificato
> 6000	Avicoli	13001 ÷ 40000 posti ovaiole	P.U.A. completo	
		24001 ÷ 40000 posti broilers (limite sup. Relative alle aziende di cui al D.Lgs 59/2005)	P.U.A. completo	
	Suini	541 ÷ 2000 grassi	P.U.A. completo	
		229 ÷ 750 scrofe con suinetti < 30 Kg. (limite sup. Relative alle aziende di cui al D.Lgs 59/2005)	P.U.A. completo	
	Bovini	73 ÷ 416 vacche in produzione	P.U.A. completo	

		137 ÷ 421 vacche nutrici	P.U.A. completo
		167 ÷ 833 capi in rimonta	P.U.A. completo
		181 ÷ 625 bovini all'ingrasso	P.U.A. completo
		698 ÷ 1920 vitelli a carne bianca (il limite superiore è relativo alle aziende con più di 500 UBA)	P.U.A. completo
Allevamenti ric. Nel campo appl. Del D.Lgs 59/2005	Avicoli	Oltre 40000 posti ovaiole	P.U.A. completo
		Oltre 40000 posti broilers	P.U.A. completo
	Suini	Oltre 2000 grassi	P.U.A. completo
		Oltre 750 scrofe con suinetti < 30 Kg.	P.U.A. completo
Allevamenti con UBA > 500	Bovini	Oltre 416 vacche in produzione	P.U.A. completo
		Oltre 421 vacche nutrici	P.U.A. completo
		Oltre 833 capi in rimonta	P.U.A. completo
		Oltre 625 bovini all'ingrasso	P.U.A. completo
		Oltre 1920 vitelli a carne bianca	P.U.A. completo

Per gli allevamenti compresi tra 1001 e 3000 kg/anno azoto non deve essere presentato il P.U.A. ma la sola comunicazione semplice, come meglio specificato nella Sezione 2, paragrafi 3.1 e 3.2 del presente atto.

Ai fini dell'applicazione dell'Atto A4, per la campagna 2012, con il presente addendum alla DGR n. 232 del 27 febbraio 2012, la Regione Marche di seguito specifica la definizione di piccoli allevamenti, alcune tipologie di allevamento presenti a livello regionale e alcuni specifici impegni legati allo stoccaggio degli effluenti dei piccoli allevamenti e alla corretta gestione degli allevamenti con lettiere permanenti.

1. Definizione di Piccoli allevamenti

La DGR 1448/2007, programma d'azione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricole della Regione Marche, al punto 3.2 prevede quanto segue:

“Per gli stoccaggi degli allevamenti con produzione inferiore a 340 kg/anno di azoto al campo, che ai fini della presente norma non sono classificabili neanche come aziende zootecniche, non si applicano le disposizioni previste dal presente atto, fermo restando le norme di eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente per la salvaguardia della salute pubblica, della sicurezza alimentare degli alimenti, dell'igiene e benessere degli animali ed in materia ambientale”.

al punto 6.1 prevede quanto segue:

“Ai fini del presente atto si intendono per aziende non zootecniche quelle dedite ad attività agricole diverse dall'allevamento o i cui capi allevati producano complessivamente meno di 340 kg di azoto per anno, calcolato sulla base della Tabella 2 della Parte I del presente Allegato”.

Pertanto, si definiscono **Piccoli allevamenti** gli allevamenti che producono complessivamente una quantità di azoto al campo inferiore a 340 kg/anno.

Per il calcolo della produzione di azoto al campo per tipologia di animale e per anno si fa riferimento alla tab. 2 e 2a dell'allegato 1 della citata DGR 1448/2007.

Gli impegni minimi di stoccaggio applicabili ai Piccoli allevamenti, in relazione alle “prescrizioni per la salvaguardia della salute pubblica, sicurezza alimentare, igiene, benessere animale e in materia ambientale”, richiamate dal punto 3.2 della DGR 1448/2007, si concretizzano nella disponibilità e tenuta in esercizio di una concimaia, per effluenti palabili, atta ad evitare dispersione

di liquidi ed avente platea impermeabile (punto 3.2 DGR 1448/2007... *sono considerate superfici impermeabilizzanti anche concimaie su terra naturale ricca di argilla*).

2. Definizione di Piccolo allevamento di suini in porcilaie di tipo tradizionale

Si tratta di un Piccolo allevamento di suini condotto su strutture con pavimento pieno che non prevede il lavaggio con acqua ad alta pressione e neanche il pavimento fessurato, tipologie previste dalla tab. 1 dell'all. 1 della DGR 1448/2007.

Questo tipo di allevamento richiede l'allontanamento manuale giornaliero delle deiezioni prodotte. Le deiezioni solide, prevalenti rispetto a quelle liquide, vengono trasportate in una concimaia a platea impermeabilizzata del tipo descritto al punto precedente.

La frazione liquida dell'effluente prodotto, costituita da *colaticcio ed orina*, viene raccolta in un pozzetto situato nelle immediate vicinanze della porcilaia stessa attraverso un'apertura, con o senza griglia, sul pavimento pieno della parte esterna della porcilaia.

Detto pozzetto di raccolta liquami, dimensionato in ragione di 0,3 m³/capo per scrofe con suinetti fino a 30 kg di peso vivo e di 0,2 m³/capo per suini in accrescimento/ingrasso, viene svuotato all'occorrenza o per la diretta utilizzazione agronomica in campo dei liquami (nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 2.2 – Divieto di utilizzazione dei liquami di cui all'allegato 1 della DGR 1448/2007), oppure per irrorare il cumulo di letame in concimaia, realizzato a strati, che viene mantenuto umido con gli stessi liquami di stalla.

Il pozzetto deve intendersi correttamente dimensionato anche nel caso in cui risulti direttamente collegato con una tubazione alla concimaia.

3. Gestione delle stabulazioni con lettiera e con lettiere permanenti

Le lettiere, di cui alla tab. 1 dell'all.1 della DGR 1448/2007 sez. BOVINI DA CARNE, RIMONTA E BUFALINI DA CARNE e sez. OVINI e CAPRINI con stabulazione in recinti individuali e collettivi, con particolare riferimento all'allevamento dei bovini da carne e degli ovini, debbono intendersi costituite dall'intimo mescolamento delle deiezioni solide e liquide dei bovini/ovini e della paglia (o altro tipo di materiale per lettiera) che viene aggiunta e stratificata periodicamente sulla pavimentazione piena ed hanno la consistenza di materiale palabile.

Tale materiale palabile viene tutto rimosso periodicamente con mezzi meccanici o giornalmente con nastri trasportatori/raschiatori solo dalla superficie del nastro trasportatore stesso. La frazione liquida non viene separata e stoccata a parte in pozzetti di raccolta ma viene assorbita ed integrata all'interno della lettiera.

Completato il periodo di permanenza (vedi punto 3.2 della DGR 1448/2007) anche la lettiera permanente viene rimossa e accumulata in una concimaia impermeabilizzata che può essere di due tipi:

- **Concimaia a platea impermeabilizzata con cordoli perimetrali:** costituita da una platea impermeabilizzata, limitata da muretti di cinta. Al materiale di sgrondo (*colaticcio*) che fuoriesce dal cumulo nel corso dei processi di fermentazione, anche in condizione di pioggia, deve essere impedito di defluire al di fuori dell'area della concimaia (ed esempio attraverso cordoli perimetrali, argini in terra, ecc.). Detto colaticcio può anche essere convogliato e raccolto in un apposito "pozzetto" per poi essere trasportato per la sua diretta utilizzazione agronomica in campo (nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 2.2 – Divieto di utilizzazione dei liquami di cui all'allegato 1 della DGR 1448/2007) oppure rilanciato mediante pompaggio sul cumulo che deve essere mantenuto umido per agevolare la necessaria maturazione del letame.
- **Concimaia a fossa su terra naturale:** costituita da una vasca interrata, con pareti e platea impermeabili, generalmente priva di pozzetto per il colaticcio. Il cumulo di letame realizzato sempre per strati sovrapposti e mantenuto umido dalla risalita capillare dello sgrondo

defluito alla base e da periodiche irrorazioni con liquami di stalla, ove disponibili. La gestione dello sgrondo in questo tipo di concimaia si annulla, in quanto, il "colaticcio" in parte viene incorporato nel letame maturo ed in parte viene dissipato per evaporazione nel corso del processo di fermentazione.

In entrambi i casi occorre che sia garantita la tenuta dei liquidi e dei materiali contenuti; in particolare che il colaticcio, anche in condizione di pioggia, non possa defluire al di fuori dell'area della concimaia.

Nel caso degli **ovini** la lettiera permanente viene generalmente appoggiata in accumuli temporanei in testa agli appezzamenti di terreno agricolo per poi procedere allo spandimento agronomico compatibilmente alle esigenze colturali ed alle tecniche di coltivazione adottate.

La concimaia quindi può essere omessa in caso di stalle a stabulazione libera con lettiera permanente, dove la maturazione dello stallatico avviene direttamente nella zona di riposo della stalla.

Per quanto sopra, ai fini del calcolo del dimensionamento dei volumi di stoccaggio del materiale palabile che origina dalla lettiera permanente, si precisa che nella tabella 1 – Quantità di effluente prodotto in relazione alla tipologia di allevamento, pesi medi, produzioni unitarie – dell'all.1 della DGR 1448/2007 sez. BOVINI DA CARNE, RIMONTA E BUFALINI DA CARNE e sez. OVINI e CAPRINI, **si deve fare riferimento al solo valore della colonna letame o materiale palabile, espresso in m³/t di peso vivo.**

L'indicazione dei quantitativi di liquame si è resa necessaria unicamente per calcolare i valori della successiva "Tabella 2 – Azoto prodotto da animali di interesse zootecnico: valori al campo per anno al netto delle perdite per emissioni di ammoniaca; ripartizione dell'azoto tra liquame e letame".

N.B.: La concimaia può essere omessa in caso di stalle a stabulazione libera con lettiera permanente, dove la maturazione dello stallatico avviene, per il periodo minimo previsto, direttamente nella zona di riposo della stalla.

La DGR 1448/2007, programma d'azione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricole della Regione Marche, al punto 4.3 prevede quanto segue:

Qualora almeno il 10% dei terreni aziendali interessati dall'applicazione degli effluenti siano ricompresi nelle zone vulnerabili designate, le aziende zootecniche con una produzione annua superiore a 6.000 kg di azoto organico da effluenti zootecnici devono dimostrare l'equilibrio esistente tra fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e apporto alle stesse.

A chiarimento di quanto sopra l'estensione in ZVN di tutta la superficie aziendale va effettuata solo se almeno il 10% dei terreni aziendali sono ricompresi in ZNV e solo nelle aziende zootecniche con produzione annua superiore a 6.000 kg di azoto organico da effluenti zootecnici.